

COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna) Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA AMMINISTRATIVA - AA.GG. - VIGILANZA UFFICIO POLIZIA LOCALE

Telefono 070 93529219 - webfax 070 9353260

Codicefiscale/partitalVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

ORDINANZA N. 14 DEL 07/05/2020

Smaltimento di animali morti mediante sotterramento in loco. Azienda Zootecnica IT045CA011.

II SINDACO

Acquisita la Comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS - ASSL Sanluri, prot. n. 3431 del 06/05/2020, con la quale viene segnalata la presenza di numero 1 (uno), animali morti della specie suina presso l'azienda zootecnica contrassegnata dal codice aziendale IT045CA01 sita in località Is Arenas, agro del Comune di Pabillonis, proprietario dell'allevamento Sig. Congias Antonio, codice fiscale CNGNTN36H22D287N, indirizzo sede legale Via CAGLIARI 25 - Comune di Pabillonis (fonte SIV – Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute).

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08.02.1954 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 10/2006 concernente il riordino del Servizio sanitario della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

Visti il Regolamento CE 1069/2009 (in particolare l'art. 19) e il Regolamento UE 142/2011 (in particolare l'allegato I, capo III, sez. 1 e 2) recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'art. 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" "promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente";

Accertata l'assenza nel territorio di competenza della ASSL Sanluri di impianti autorizzati allo smaltimento di animali morti;

Considerate le difficoltà operative e organizzative per poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento si dimostrano eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla presenza di animali morti ("danno incombente") e la conseguente necessità di adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 50 concernente le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale:

Ritenuto necessario emanare la presente Ordinanza per autorizzare lo smaltimento degli animali morti mediante sotterramento in loco da eseguirsi a cura del proprietario degli animali, nelle more della concreta messa in opera, da parte dei diversi soggetti interessati, di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;

ORDINA

Con decorrenza immediata, al sopra generalizzato **Sig.Congias Antonio**, di provvedere allo smaltimento degli animali morti sopra indicati mediante <u>immediato sotterramento in loco</u> in un sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune, preferibilmente in un unico sito all'interno del perimetro della azienda zootecnica **IT045CA01**, Sita in località " Is Arenas " - agro di Pabillonis;

in subordine, previa adeguata e congrua motivazione in ordine all'impossibilità di adempiere secondo quanto prescritto al precedente punto, fatta salva la preventiva comunicazione ai servizi veterinari della ASSL, in un altro sito ritenuto idoneo dal settore tecnico del comune ed individuato con apposita Ordinanza Sindacale.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Registrazione del numero e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
- Gli animali devono essere sotterrati in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore o dell'odore, possibilmente lontano dalla visione pubblica.
- L'area prescelta deve essere recintata per impedire che animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse impedendo in tal modo la diffusione di eventuali agenti patogeni. Occorre inoltre segnalare l'area per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica e per gli animali.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (se possibile, ad

almeno 70 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.

- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore compreso tra 2 e 3 metri (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'areazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di almeno 0,5 0,7 mq per quintale di animali da sotterrare:
 - le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato. Se animali ruminanti è consigliabile forare il rumine;
 - aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 40 cm di paglia o letame;
 - o il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva e le carcasse anche con altri disinfettanti (per es. idrossido di sodio 2%, ipoclorito di sodio, creolina).
- La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna ASSL Sanluri Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Comando di Polizia Municipale;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;